

Verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex Tariffa XII)

6210	1) parafulmine ad asta	100
6220	per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmini	50
	2) Parafulmini a gabbia:	
6230	per superfici protette fino a 100 metri quadri	100
6240	per superfici protette da 101 a 350 metri quadri	200
6250	per superfici protette oltre 350 metri quadri	300
6260	3) Strutture metalliche in genere ed assimilate se abbinata a verifica di impianto di terra	50
6270	4) Strutture metalliche in genere ed assimilate non binata a verifica di impianto di terra	100
6280	Misurazione delle tensioni di passo e contatto TPC tariffazione oraria per ogni tecnico incaricato, con addebito minimo pari a due ore Per ogni intervento che non si è potuto eseguire, a causa dell'utente, da addebitare solo in caso	186
6290	di preavviso di intervento con lettera raccomandata, si applica la tariffazione oraria con addebito minimo pari a due ore	186
6300	Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni tecniche	200

Verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII)
(Classi di potenza installata (KW):

6310	da 3 a 10 k W	150
6320	da 11 a 15 Kw	200
6330	da 16 a 25 Kw	250
6340	da 26 a 50 KW	300
6350	da 51 a 100 KW	500
6360	da 101 a 150 KW	600
6370	da 151 a 200 KW	700
6380	da 201 a 250 KW	850
6390	da 251 a 400 KW	1200
6400	da 401 a 650 KW	1350
6410	da 651 a 800 KW	1500
6420	da 801 a 1000 KW	1700
6430	oltre 1.000 tariffazione a tempo con un minimo di	2000
6440	Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni tecniche	200

cod. Tariffa Testo tariffa arrotond.

6450 Per ogni dichiarazione di conformità, presentata all'IspeSI ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 462/2001, è dovuto un contributo forfetario, da versare mediante bollettino di C/C, pari a 30

Il predetto contributo, è finalizzato alla formazione e alla gestione dell'anagrafe delle dichiarazioni di conformità in relazione alla puntuale organizzazione del procedimento di selezione del controllo a campione.

IALE ON-I,

TARIFFARIO ISPESL

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
CONDIZIONI GENERALI		
	Tutte le attività ed i servizi posti in essere dall'Istituto, esclusi quelli di omologazione, possono essere svolti in regime di convenzione, stipulata dagli organi preposti dell'ente con l'interessato, previa verifica della sussistenza dei presupposti tecnici, economici ed organizzativi.	
	In assenza di specifici accordi, per tutte le attività ed i servizi, si applicano le condizioni e le tariffe di seguito definite nonché quelle degli allegati di riferimento.	
10	Ogni altra attività svolta dall'Istituto, compresa l'attività di audit normativo effettuata in ufficio, non espressamente prevista dalle seguenti tariffe, va addebitata sulla base della tariffa oraria di	93
20	Per ogni intervento che non si è potuto eseguire a causa dell'utente, da addebitare solo in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata, va addebitato il contributo corrispondente al tempo di inattività del tecnico, valutato in ragione della tariffa oraria, di con un massimo non superiore alla quota prevista per l'intervento	93
30	Per tutte le attività che, a giudizio del responsabile della struttura dell'Istituto, richiedono l'espletamento di un sopralluogo conoscitivo, di un sopralluogo in insediamenti produttivi a tecnologia complessa, di un'indagine ambientale, oltre alla tariffa specifica prevista per il servizio richiesto, è dovuto un contributo proporzionato tempo impiegato (con un minimo pari a due ore) valutato alla tariffa oraria di,	93
40	la stessa modalità contributiva si applica inoltre per la predisposizione di una relazione tecnica e per l'esame di documentazione tecnica e/o di dati analitici. L'utilizzazione di laboratori mobili attrezzati, nello svolgimento di attività esterna, comporta in ogni caso, anche se non esplicitamente previsto, l'addebito dei seguenti contributi aggiuntivi:	
50	trasferimento del laboratorio mobile/o strumentazione, contributo per km pari a	0,57
60	più spese autostradali	
70	ed eventuali spese di conduzione su base oraria.	

Esclusi i servizi sanitari e quelli pertinenti ad attività omologativa tutti i rimanenti sono soggetti ad I.V.A.

Per l'attività esterna svolta dal personale dell'Istituto, oltre alla tariffa pertinente al servizio, sono comunque dovuti i rimborsi di seguito stabiliti:

Missioni orarie nell'ambito dipartimentale

cod. tariffa	Testo	tariffa arrotond.
	Tempo impiegato:	DISTANZA
80	Fino a 4 ORE	Fino a 50 km 43
90		Fino a 100 km 80
100		Fino a 150 km 116
110		Oltre 150 km 135
120	Fino a 8 ORE	Fino a 50 km 44
130		Fino a 100 km 81
140		Fino a 150 km 118
150		Oltre 150 km 137
160	Oltre 8 ORE	Fino a 50 km 61
170		Fino a 100 km 98
180		Fino a 150 km 135
190		Oltre 150 km 153
	Le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio	
	Missioni nell'ambito nazionale	
	Per le attività rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennità chilometrica con pedaggio autostradale più il rimborso spese di missione nella misura forfetaria giornaliera di:	
200	in caso di pernottamento	234
210	senza pernottamento	93
	Missioni all'estero	
220	Per tutte le attività eseguite, a richiesta, all'estero, è dovuto il contributo orario, per tutto il tempo trascorso in attività lavorativa e/o di viaggio, di	93
230	nonché il rimborso del trattamento completo di missione.	
240	Se l'attività esterna svolta dal personale dell'Istituto è correlata a più richieste, i rimborsi di missione e diaria ad essa correlati sono ripartiti fra i richiedenti, in ragione dei tempi di espletamento dei servizi.	
	Qualora l'attività richiesta comporti l'utilizzazione di laboratori mobili attrezzati, oltre ai contributi inerenti alle specifiche prestazioni ed ai rimborsi per missione e diarie, sono dovute:	
250	le spese di trasferimento del laboratorio mobile/o strumentazione, pari, per ogni km, a	0,57
260	più spese autostradali ed eventuali spese di conduzione da liquidarsi sulla base oraria di	93

Articolo 36.

(Informatizzazione INAIL)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. — (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL **una quota**, pari al 5 per cento della **tariffa** definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. **Le tariffe** per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».